informativa fiscale
ISSN 2612-2987

SEAC
Direttore responsabile Giovanni Bort

INFORMATIVA N. 310 – 12 OTTOBRE 2021

INFORMATIVA FISCALE

SETTORE **ACCERTAMENTO**

COMUNICAZIONI "DI ANOMALIA" FATTURE ELETTRONICHE / CORRISPETTIVI TELEMATICI / ESTEROMETRO E LIPE

RIFERIMENTI

- **Provvedimento Agenzia Entrate 7.10.2021**

IN SINTESI

L'Agenzia delle Entrate prosegue nell'attività di compliance predisponendo una comunicazione dedicata alle anomalie collegabili al confronto tra i dati delle fatture elettroniche / corrispettivi telematici / esterometro e le Comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA (Lipe).

In particolare la comunicazione è destinata ai soggetti che non hanno inviato la Comunicazione delle liquidazioni IVA sebbene "risultano emesse fatture elettroniche o memorizzati e trasmessi corrispettivi telematici o comunicate operazioni transfrontaliere" nel periodo di riferimento.

I soggetti interessati possono:

- *comunicare all'Agenzia il motivo della "incongruenza" rilevata;*
- *regolarizzare gli errori / omissioni commesse mediante il ravvedimento, beneficiando della riduzione delle relative sanzioni.*

SERVIZI COLLEGATI
settimana professionale
SOfisco SCHEDE OPERATIVE
il notiziario

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Come noto, nell'ambito del rapporto collaborativo e trasparente tra Fisco-contribuente, l'Agenzia delle Entrate, in attuazione di quanto previsto dalla Finanziaria 2015 invia specifiche comunicazioni delle anomalie riscontrate con il fine di consentire al contribuente di correggere (eventualmente) la propria posizione tramite il ravvedimento operoso usufruendo della riduzione delle sanzioni.

A tal fine l'Agenzia ha predisposto ed inviato periodicamente (dal 2015) una serie di comunicazioni aventi ad oggetto anomalie riscontrate dalla stessa.

Recentemente l'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 7.10.2021, ha individuato

*"le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza ... le informazioni derivanti dal confronto tra le **fatture elettroniche emesse dal contribuente**, i **corrispettivi memorizzati e trasmessi telematicamente** o le **comunicazioni delle operazioni transfrontaliere** inviate dal contribuente stesso e le **Comunicazioni liquidazioni periodiche IVA**".*

Si evidenzia che la modalità utilizzata per l'invio dei predetti dati (fatture elettroniche / corrispettivi telematici / "esterometro" e Comunicazioni liquidazioni periodiche IVA) consente all'Agenzia delle Entrate di "disporre immediatamente" delle informazioni necessarie per la verifica degli adempimenti da parte dei contribuenti.

In particolare, la stessa Agenzia precisa che:

*"l'elenco dei contribuenti destinatari delle comunicazioni di cui al presente provvedimento è costituito da coloro per i quali **non è pervenuta la Comunicazione liquidazioni periodiche IVA per il trimestre di riferimento**, sebbene risultino aver **emesso fatture** nello stesso periodo o **memorizzato e trasmesso corrispettivi** o **comunicato transazioni con l'estero**".*

Pertanto, al contribuente sono rese disponibili le informazioni al fine di poter valutare la correttezza dei dati in possesso dell'Agenzia e fornire *"elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti in grado di giustificare la presunta anomalia"*.

Le anomalie riscontrate dall'Agenzia derivano dal confronto tra i dati delle fatture elettroniche inviate tramite SdI, dei corrispettivi telematici trasmessi e le operazioni transfrontaliere comunicate dal contribuente ex art. 1, D.Lgs. n. 127/2015, c.d. "esterometro" e le Comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA (Lipe). In particolare, sono fornite le informazioni dalle quali emerge che, relativamente a **ciascun trimestre di riferimento**:

- risultano emesse fatture elettroniche / trasmessi corrispettivi telematici / comunicate operazioni transfrontaliere;
- non risulta inviata la Comunicazione della liquidazione IVA.

COMUNICAZIONE ANOMALIE FATTURE ELETTRONICHE / CORRISPETTIVI TELEMATICI / ESTEROMETRO E LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

La comunicazione relativa alle anomalie in esame contiene le seguenti informazioni:

- codice fiscale, denominazione / cognome e nome del contribuente;
- numero identificativo della comunicazione / anno d'imposta / trimestre di riferimento;
- codice atto, da riportare nel mod. F24 in caso di versamenti collegati all'anomalia segnalata;
- modalità di consultazione degli elementi informativi di dettaglio relativi all'anomalia riscontrata.

In particolare sono disponibili i seguenti dati:

- numero documenti trasmessi e ricevuti dal contribuente per il trimestre di riferimento;
- dati di dettaglio dei documenti emessi e ricevuti:
  - tipo fattura / documento;
  - numero fattura / documento;
  - data emissione;
  - identificativo cliente / fornitore;

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

– imponibile / importo;
– aliquota IVA ed imposta;
– natura operazione;
– esigibilità IVA;

- dati relativi al flusso di trasmissione:
  – identificativo SdI / file;
  – data invio / consegna della fattura;
- dati dei corrispettivi giornalieri trasmessi:
  – numero documenti commerciali;
  – data e ora di rilevazione;
  – matricola del dispositivo;
  – identificativo dell'invio telematico;
  – imponibile / ammontare;
  – aliquota IVA e imposta;
  – natura dell'operazione;
  – ventilazione IVA;
  – importo resi / annulli;
  – dati del pagamento.

MODALITÀ DI INVIO DELLE COMUNICAZIONI

Le comunicazioni in esame sono inviate all'indirizzo PEC del contribuente.

NB Le informazioni di dettaglio sono consultabili dal contribuente nel portale *"Fatture e Corrispettivi"*, nella sezione *"Consultazione"*, area *"Fatture elettroniche e altri dati IVA"*.

ATTIVITÀ DEL CONTRIBUENTE DESTINATARIO DELLA COMUNICAZIONE

Come disposto dal Provvedimento 7.10.2021 in esame, il contribuente, anche tramite un intermediario abilitato, può richiedere all'Agenzia tramite e-mail (agli indirizzi riportati nella comunicazione) informazioni ovvero comunicare eventuali elementi, fatti e circostanze non conosciuti da quest'ultima.

Con la comunicazione in esame, infatti, l'Agenzia invita il contribuente *"a fornire chiarimenti e idonea documentazione"*, anche tramite CIVIS, nel caso in cui quest'ultimo *"ravvisi inesattezze nei dati delle fatture o dei corrispettivi in possesso dell'Agenzia delle Entrate o intenda comunque fornire elementi in grado di giustificare la presunta anomalia"*.

NB I dati e le informazioni oggetto della comunicazione sono resi disponibili alla Guardia di Finanza mediante strumenti informatici.

Il contribuente destinatario della comunicazione può regolarizzare gli errori / violazioni mediante il ravvedimento ex art. 13, D.Lgs. n. 472/97, "*beneficiando della **riduzione delle sanzioni** in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse*".

Si rammenta infine che l'omessa / incompleta / infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche prevede l'**applicazione della sanzione da € 500 a € 2.000**, ridotta alla metà nel caso i cui l'invio avvenga entro i 15 giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nello stesso termine, è effettuato l'invio corretto dei dati, come previsto dall'art. 11, comma 2-ter, D.Lgs. n. 471/97.

■

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it